



COMUNE DI MAROSTICA

VIA TEMPESTA, 17 - 36063 MAROSTICA (VICENZA)

Codice Fiscale 82000830248

Sito internet www.comune.marostica.vi.it

Posta elettronica certificata marostica.vi@cert.ip-veneto.net

AREA: - AREA 1 AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA POPOLAZIONE

UFFICIO: - Segreteria

N. 77 di Reg.

Marostica, 16/11/2020

ORDINANZA

Oggetto : ORDINANZA PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19: PIANO DI CONTROLLO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' MERCATALE NEI MERCATI DEL MARTEDI' E GIOVEDI' FINO AL 22 NOVEMBRE 2020

il Sindaco

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il DPCM del 18 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

Visto il DPCM del 24 ottobre 2020, che sostituisce i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 e del 18 ottobre 2020;

Visto il DPCM del 3 novembre 2020, che introduce misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19 per fasce territoriali suddivise per criticità e che riporta, nell'allegato 1, le misure indicate dalla Conferenza Stato Regioni dell'8 ottobre u.s. per le attività commerciali, incluse quelle su aree pubbliche all'allegato 9;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Veneto n.151 del 12/11/2020 che, per quanto riguarda lo svolgimento dei mercati all'aperto introduce l'obbligo dell'adozione di un piano con queste prescrizioni:

a.4. È fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

a) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;

b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;

c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;

d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9 del DPCM 3.11.2020.

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Dato atto che una delle misure fondamentali ai fini del contenimento della diffusione del Covid -19 è il distanziamento sociale e quindi è necessario adottare tutti gli opportuni provvedimenti per evitare gli assembramenti;

Richiamate le linee guida per il commercio su aree pubbliche allegate al DPCM del 3 novembre u.s. e le prescrizioni riguardanti la sicurezza ivi elencate;

Dato atto che tale intervento ha carattere di urgenza ed indifferibilità ed è finalizzato a tutelare la salute pubblica;

Richiamato l'art. 50 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con D. Lgs. N° 267/2000;

CONSIDERATO che sul territorio del Comune si svolgono i seguenti mercati settimanali:

- mercato settimanale del martedì;
- mercato settimanale agricolo del giovedì;

PREDISPOSTO l'allegato A) "Piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività mercatali ai sensi dell'ultima ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 151 del 12 novembre 2020";

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale che dà atto con la presente di operare nel solco di quanto determinato dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della diffusione del virus COVID-19;

VISTI gli artt. 50 e 54 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ed ii.;

ORDINA

- lo svolgimento del mercato settimanale nella giornata del martedì per i soli banchi di generi alimentari;
- lo svolgimento del mercato agricolo settimanale nella giornata del giovedì e del pesce;
- L'attuazione del "Piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività mercatali ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Regione Veneto n.151 del 12 novembre 2020 e relativi allegati" , contenente le condizioni per consentire il corretto svolgimento dell'attività mercatale ai sensi dell'ultimo D.P.C.M e ordinanza regionale sopra citate, allegato alla presente il Piano sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale;
- Le misure di cui alla presente ordinanza hanno durata dal 16 novembre fino al 22 novembre 2020 incluso, salva cessazione anticipata delle vigenti ordinanze del Presidente della Regione Veneto;
- Lo svolgimento dell'attività mercatale nei mercati all'aperto nel rispetto tassativo e costante delle misure del Piano di cui all'allegato "A" nonché le prescrizioni del Comando di Polizia Locale con la primaria collaborazione degli operatori commerciali e delle associazioni di categoria;
- Oltre le sanzioni previste al punto 26 dell'ordinanza n. 44/2020 a carico dei singoli responsabili, il mancato rispetto delle prescrizioni del piano di cui al Piano - allegato "A"-, comporta la sospensione immediata dell'attività mercatale, quale misura di presidio igienico-sanitario, da eseguirsi a cura della Polizia locale;

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo³⁵ Pretorio Comunale e sul sito istituzionale;
- di incaricare il Comando di Polizia Municipale della vigilanza sull'esecuzione della presente³⁵ ordinanza;
- di trasmettere copia della presente ordinanza a:³⁵

–Prefettura di Vicenza

–Comando di Polizia Municipale

–Comando Polizia di Stato

–Comando Stazione Carabinieri

–Associazioni di categoria locali per la massima diffusione agli operatori commerciali su AA.PP. (Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, ANVA)

AVVERTE

– le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

–avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

il Sindaco
Mozzo Matteo

